

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-12 del 03/01/2017
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI FRATELLI MAMBELLI S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ossi n.93. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, frittura, tostatura e confezionamento di semi vari e frutta secca sito nel Comune di Forlì, Via Ossi n.93
Proposta	n. PDET-AMB-2017-17 del 03/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ELMO RICCI

Questo giorno tre GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ELMO RICCI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI FRATELLI MAMBELLI S.N.C. con sede legale in Comune di Forlì, Via Ossi n.93. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di lavorazione, frittura, tostatura e confezionamento di semi vari e frutta secca sito nel Comune di Forlì, Via Ossi n.93.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015"*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlì in data 11/08/2016, acquisita al Prot. Com.le 69286 e da Arpa al PGFC/2016/12061, da **TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI FRATELLI MAMBELLI S.N.C.**, nella persona di Fabiano Mambelli, in qualità di Socio, con sede legale in Comune di Forlì, Via Ossi n.93, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento di lavorazione, frittura, tostatura e confezionamento di semi vari e frutta secca sito nel Comune di Forlì, Via Ossi n.93, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 12/09/2016 Prot. Com.le 76490, acquisita da Arpa al PGFC/2016/13408, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni ed indicazione della Conferenza di Servizi;

Dato atto che in data 10/10/2016 la Ditta ha trasmesso al SUAP del Comune di Forlì la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 85410 e da Arpae al PGFC/2016/14867;

Visto che con nota di Arpae PGFC/2016/15985 del 03/11/2016 è stata convocata la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013;

Atteso che la Conferenza di Servizi, nella seduta del 15/11/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali, come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione condizionato al rispetto di prescrizioni come riportate in allegato al presente provvedimento;
- in merito all'impatto acustico, il Comune di Forlì con mail del 11/11/2016 ha comunicato quanto segue: *“la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA E. Missiroli resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora. Vista la documentazione, salvo diverse valutazioni eventualmente espresse in Conferenza si provvederà a redigere parere”*;
- ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto che in merito all'impatto acustico, la Responsabile di P.O dell'Unità Ambiente del Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Forlì con Nota Prot. Com.le n. 100711 del 28/11/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/17199 ha comunicato quanto segue. *“Vista la domanda di AUA in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA E. Missiroli resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Ossi, 93 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora; Viste le risultanze della Conferenza di servizi del 15/11/2016; si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 30/12/2016;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente atto:

- autorizzazione n. 72 del 16/02/2009 prot. n. 15439/09 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI FRATELLI MAMBELLI S.N.C.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*”;

Richiamate

- la Determina n. DET-2016-507 e la Delega PGFC/2016/9461 del 24/06/2016 con le quali l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i suoi periodi assenza dal servizio, la sottoscrizione dei provvedimenti finali di competenza delle Unità Organizzative Rifiuti-Aria e Autorizzazione Unica Ambientale, al Dott. Elmo Ricci Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria;
- la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale l'Arch. Roberto Cimatti, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae, ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Dott.ssa Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto Dott. Elmo Ricci non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TORREFAZIONE LA FORLIVESE DEI FRATELLI MAMBELLI S.N.C.** (C.F./P.IVA 00387760408) con sede legale in Comune di Forlì, Via Ossi n.93 per **lo stabilimento di lavorazione, frittura, tostatura e confezionamento di semi vari e frutta secca sito nel Comune di Forlì, Via Ossi n.93.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlì e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti Cristian Silvestroni, Milena Lungherini, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Rifiuti-Aria

(Dott. Elmo Ricci)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con atto n. 72 del 16/02/2009 prot. n. 15439/09, con validità di 15 anni da tale data.

Con l'istanza di AUA in oggetto vengono richieste le seguenti modifiche relativamente alle emissioni in atmosfera:

- installazione di un nuovo forno di tostatura e relative nuove emissioni E13, E14 e E15;
- spostamento delle macchine friggitrici con traslazione di circa dieci metri delle emissioni esistenti E6, E8 e E12;
- convogliamento delle emissioni esistenti E7 e E10, relative ai fumi prodotti dalla friggitura, in una unica nuova emissione E11;
- eliminazione della emissione E9 "Soffiatura pop-corn".

Con nota PGFG/2016/12639 del 26/08/16 il Responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE E11 (nuova) FRIGGITRICE PELLETTA FRITTURA + RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE ARACHIDI FRITTURA – Le emissioni eliminate E7 e E10, ora convogliate nella unica nuova emissione E11, erano precedentemente autorizzate con i seguenti valori limite: 5 mg/Nmc per l'inquinante "materiale particolato" e 50 mg/Nmc per l'inquinante "sostanze organiche (esprese come C-organico totale)". L'attività è compresa al punto 4.1.21 "Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale" dei Criteri C.R.I.A.E.R., approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale non si fissano valori limite in emissione ma si prescrive, al paragrafo b), quanto di seguito riportato: *"I gas odorosi che si generano dagli impianti di cottura e nei locali di conservazione dei sottoprodotti e degli scarti di lavorazione devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle sostanze odorigene avente le caratteristiche indicate nell'allegato 3) alla presente deliberazione"*. Considerato che nella situazione precedentemente autorizzata non vi sono state segnalazioni di cattivi odori, tenuto conto che viene comunque richiesto un aumento dell'attività di frittura delle arachidi, pur non ritenendo necessaria al momento l'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto al succitato punto 4.1.21, ci si riserva di imporre tale installazione qualora si verificano segnalazioni di esalazioni maleodoranti. Si confermano i valori limiti e le condizioni precedentemente autorizzati. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopracitati con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- effettuare la messa a regime dell'impianto di emissione E11.

EMISSIONI E13 (nuova) – FORNO TOSTATURA - Al nuovo punto di emissione vengono convogliati gli effluenti derivanti dalla tostatura di pistacchi in apposito forno, il cui calore deriva da un bruciatore alimentato a gas metano di potenza termica pari a 696 kW, analogamente al punto di emissione esistente denominato E3 precedentemente autorizzato con i seguenti valori limite: 20 mg/Nmc per le polveri, 500 mg/Nmc per gli Ossidi di Azoto (espressi come NO₂), 35 mg/Nmc per gli Ossidi di Zolfo (espressi come SO₂) e 50 mg/Nmc per le SOV (esprese come COT). Dal punto di vista normativo, il riferimento che identifica i valori limite per tale attività viene desunto dai criteri CRIAER al punto 4.1.16 *"Torrefazione o tostatura caffè, cacao e"*

cereali”, che stabilisce i valori limite sopra indicati già previsti per l'emissione analoga ed esistente E3, e dalla DGR 2236/09 e s.m.i. che all'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” punto 4 “*Impianti essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, ...*” fissa valori limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali, 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) di cui 20 mg/Nmc di Aldeidi totali, 200 mg/Nmc di Ossidi di Azoto (espressi come NO₂) e 200 mg/Nmc di Monossido di Carbonio. In base a quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3a alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., si prescrivono i valori limite più restrittivi previsti dalla DGR 2236/09 e s.m.i. ed il valore limite per gli Ossidi di Zolfo previsti dal punto 4.1.16 dei Criteri CRIAER, di seguito riportati:

INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA	
Polveri totali	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale)	50 mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	200 ng/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	200 mg/Nmc

In conclusione la Ditta dovrà:

- rispettare i limiti indicati con obbligo di effettuare gli autocontrolli annuali;
- provvedere alla messa a regime dell'emissione nuova E13.

Alla tostatura viene asservito un bruciatore a metano di potenza termica media pari a 696 kW, che non presenta però la sezione di post combustione come prescritto dai Criteri CRIAER al punto 4.1.16 e dall'Allegato 4.9 della DGR 2236/09 e s.m.i.

Dato atto che i Criteri regionali CRIAER al punto 4.1.6 prevedono per tale lavorazione l'installazione di un impianto di post-combustione con le caratteristiche indicate nell'Allegato 3, tenuto conto che per l'impianto di tostatura esistente di cui alla emissione E3 si è verificato, mediante certificati di analisi, che i valori limite di legge sono ampiamente rispettati pur in assenza dell'impianto di abbattimento, considerato che non sono mai pervenute segnalazioni di cattivi odori provenienti dalla attività di tostatura, si ritiene accettabile l'assenza del suddetto impianto a condizione che sia rispettata la seguente prescrizione: “*Qualora dalle analisi di messa a regime della **emissione E13** non risultassero valori di emissione degli inquinanti che rispettino i valori limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà installare un idoneo impianto di abbattimento, previa comunicazione di modifica ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/13*”.

EMISSIONE E3 (esistente) – FORNO TOSTATURA - Per tale emissione si procede alla revisione dei valori limite per le medesime motivazioni indicate per l'emissione nuova E13. In conclusione la Ditta dovrà:

- rispettare i valori limite indicati per l'emissione E3 con obbligo di effettuare gli autocontrolli annuali;
- provvedere ad un autocontrollo di verifica dei limiti nuovi o revisionati.

EMISSIONE E14 (nuova) - FORNO TOSTATURA RAFFREDDAMENTO – Al punto di emissione vengono convogliati gli effluenti derivanti dal raffreddamento dei frutti dopo tostatura e come attività è simile al punto di emissione esistente denominato E4, precedentemente autorizzato con i seguenti valori limite: 10 mg/Nmc di Polveri e 10 mg/Nmc di SOV (espresso come COT).

L'attività rientra all'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*” punto 4 “*Impianti essiccazione, torrefazione e raffreddamento di caffè, ...*” che fissa valori limite pari a 10 mg/Nmc di Polveri totali, 50 mg/Nmc di Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) di cui 20 mg/Nmc di Aldeidi totali, 200 mg/Nmc di Ossidi di azoto (espressi come NO₂) e 200 mg/Nmc di Monossido di carbonio. Considerato che in tale emissione non confluiscono i fumi della combustione, presenti solo nella precedente fase di tostatura, si prescrivono i valori limite di seguito riportati senza stabilire i valori limite per gli inquinanti derivanti dalla combustione (Ossidi di azoto, Ossidi di zolfo e Monossido di carbonio):

INQUINANTI - CONCENTRAZIONE MASSIMA	
Materiale particellare	10 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico Totale di cui Aldeidi totali)	50 mg/Nmc 20 mg/Nmc

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- effettuare la messa a regime dell'impianto nuovo di emissione E14.

EMISSIONE E4 (esistente) - FORNO TOSTATURA RAFFREDDAMENTO - Per tale emissione si procede alla revisione dei valori limite per le medesime motivazioni indicate per l'emissione nuova E14. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- provvedere ad un autocontrollo di verifica dei valori limite nuovi o revisionati.

EMISSIONI E15 (nuova) – FORNO TOSTATURA SETACCIAMENTO - Al nuovo punto emissione E15 vengono convogliati gli effluenti derivanti dalla setacciatura dei frutti; quindi come attività è simile al punto di emissione esistente denominato E5 precedentemente autorizzato senza limiti o prescrizioni. Il riferimento normativo che identifica i valori limite per tale attività è contenuto nella DGR 1769/10 che all'Allegato 4.9 “*Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g*, punto 3. “Frantumazione, macinazione,” fissa il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri totali, che si stabilisce come valore limite. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare i limiti sopraccitati con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- effettuare la messa a regime dell'emissione.

EMISSIONE E5 (esistente) - FORNO TOSTATURA SETACCIAMENTO - Per tale emissione esistente si procede a revisionare le prescrizioni, fissando il valore limite di 10 mg/Nmc per le Polveri totali, per le medesime motivazioni indicate per l'emissione nuova E15. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare il limite sopraccitato con obbligo di effettuare un autocontrollo annuale;
- provvedere ad un autocontrollo di verifica del nuovo valore limite.

In relazione alla eliminazione dell'emissione E9 si segnala che la condotta e il macchinario ad essa asservito dovranno essere scollegati. Si accoglie la richiesta di spostamento dei macchinari e dei punti di emissione E6, E8, E12.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopraccitate relativamente alle emissioni in atmosfera oggetto di modifica.

In merito alle emissioni in atmosfera esistenti e non oggetto di modifica, il Responsabile del procedimento, alla luce della normativa vigente, ha ritenuto opportuno riconfermare le condizioni e prescrizioni della precedente autorizzazione per l'emissione E8 “Friggitrice arachidi raffreddamento”, ridefinendo l'inquadramento normativo delle emissioni E6 “Bruciatore friggitrice arachidi” ed E12 “Bruciatore friggitrice pellet”, come di seguito indicato:

Tali emissioni convogliate in atmosfera non sono sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., perchè provenienti da impianti, con potenza termica nominale compressiva inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione
------------	--------------------------

	riferiti al 3% di O ₂
Polveri	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportato nel verbale della seduta del 15/11/16 e delle valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento in merito alle emissioni esistenti e non modificate, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata dalla Ditta per il rilascio della autorizzazione n. 72 del 16/02/2009 prot. n. 15439/09, integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 11/08/2016 P.G.N. 69286, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. E6 - BRUCIATORE FRIGGITRICE ARACHIDI

EMISSIONE N. E12 - BRUCIATORE FRIGGITRICE PELLET

provenienti da impianti termici, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni di seguito indicati che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici.

<i>Inquinante</i>	<i>Limiti di concentrazione riferiti al 3% di O₂</i>
<i>Polveri totali</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>350 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>35 mg/Nmc</i>

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DI N. 3 CALDAIE CIVILI con potenza di 28,6, 31,5 e 25,3 kW a metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

A. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di lavorazione, frittura, tostatura e confezionamento di semi vari e frutta secca sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E3 - FORNO TOSTATURA + BRUCIATORE kW 128 a metano

Portata massima

1.500 Nmc/h

Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - FORNO TOSTATURA - RAFFREDDAMENTO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E5 – SETACCIAMENTO PRODOTTI TOSTATI

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	1.800	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E8 – FRIGGITRICE ARACHIDI RAFFREDDAMENTO

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E11 – FRIGGITRICE PELLETT FRITTURA + RAFFREDDAMENTO FRIGGITRICE ARACHIDI FRITTURA

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc

EMISSIONE N. E13 – FORNO TOSTATURA + BRUCIATORE kW 696 a metano

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Monossido di carbonio	200	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E14 – FORNO TOSTATURA - RAFFREDDAMENTO

Portata massima	12.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
di cui Aldeidi totali	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E15 – SETACCIAMENTO PRODOTTI TOSTATI

Impianto di abbattimento: ciclone

Portata massima	2.600	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11, E13, E14 ed E15** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
- La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Forlì, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11, E13, E14 ed E15**, con un anticipo di

almeno 15 giorni.

5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **nuove emissioni E11, E13, E14 ed E15** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. **Entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento** la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo di quanto di seguito riportato:
 - inquinanti Polveri totali, Ossidi di azoto (espressi come NO₂), Aldeidi, Monossido di carbonio e Ossidi di zolfo della **emissione esistente E3** (precedentemente soggetta al rispetto di valori limite meno restrittivi per i parametri Polveri totali e Ossidi di azoto, non assoggettata in precedenza al rispetto di limiti per Aldeidi e Monossido di carbonio e non assoggettata in precedenza all'obbligo di controlli per Ossidi di zolfo);
 - inquinante Aldeidi della **emissione E4** (esistente ma precedentemente non soggetta al rispetto di valori limite per tale inquinante);
 - inquinante Polveri totali della **emissione E5** (esistente ma precedentemente non soggetta al rispetto di valori limite per tale inquinante).

Entro un mese dalla data dei controlli la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpaе Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpaе Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.

8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni E3, E4, E5, E8, E11, E13, E14 ed E15** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
9. Qualora dalle analisi di messa a regime, di cui al precedente punto 6., della **emissione E13 "Forno tostatura + Bruciatore 696 kW"** non risultassero valori di emissione degli inquinanti che rispettino i valori limite con un ampio margine di sicurezza, la Ditta dovrà provvedere, entro 120 giorni dalla data di messa a regime, all'installazione dell'impianto di abbattimento (combustore delle sostanze organiche) previsto al punto 4.1.16. *“Torrefazione o tostatura caffè, cacao e cereali”* dei Criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13
10. Qualora si verificano segnalazioni per esalazioni maleodoranti riconducibili all'attività di frittura di cui alla **emissione E11 "Friggitrice pellet frittura + raffreddamento friggitrice arachidi frittura"**, la Ditta dovrà provvedere all'installazione dell'impianto di abbattimento delle sostanze odorigene previsto alla lettera b) del punto 4.1.21 *"Cottura di prodotti vari di origine vegetale e animale"* dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel rispetto delle procedure per l'effettuazione di modifiche indicate all'art. 6 del D.P.R. 59/13
11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpaе competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali

certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.